

Orsoni frena la riforma Alfano con un ricorso al Tar

Il sindaco di Venezia, da avvocato, ha sollevato eccezioni sulla conciliazione civile

di Giorgio Cecchetti

13 aprile 2011

ROMA. **Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso**, presentato per conto dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dei Consigli dell'ordine forense, dall'avvocato **Giorgio Orsoni**, che è anche sindaco di Venezia, e dalla collega Mariagrazia Romeo contro il regolamento emanato dal ministro della Giustizia **Angelino Alfano** sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima di avviare una causa civile in materia condominiale, di eredità, locazioni, risarcimento del danno per incidenti stradali e nautici, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Iniziativa del governo che ha già provocato **due giornate di sciopero** dalle udienze degli avvocati di tutta Italia.

I giudici romani hanno ritenuto che le questioni di incostituzionalità presentate per ben due articoli del regolamento in questione siano fondate e hanno trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. «Il Tar del Lazio - ha dichiarato ieri l'avvocato Orsoni - ha accolto i rilievi che molta parte dell'avvocatura ha mosso accogliendone la fondatezza. Siamo convinti che affidare la mediaconciliazione a chi non ha la professionalità adeguata sia un errore». «Naturalmente, ora attendiamo la decisione della Corte costituzionale e siamo fiduciosi, ma la decisione del Tar è stata certo un primo passo».

Il Tar Lazio ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 24, che riguardano l'affermazione dell'articolo 5, che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio davanti al Tribunale civile l'obbligo di procedere alla mediazione; quindi la parte che prevede che la mediazione sia condizione di procedibilità del successivo giudizio; inoltre, la parte che dispone che l'improcedibilità debba essere eccepita dal convenuto o dal giudice. Infine, l'affermazione **dell'articolo 16**, laddove dispone che a gestire il procedimento di mediazione siano enti che diano garanzie semplicemente di «serietà ed efficienza».

Secondo gli avvocati italiani, il regolamento avrebbe dovuto disciplinare la formazione degli organismi di mediazione, che naturalmente devono dare alle parti garanzie di serietà, efficienza e competenza. Ma in quello voluto dal ministro Alfano mancherebbero del tutto, visto che il più importante parametro per la scelta dei soggetti è quello di tipo economico e finanziario (capacità finanziaria, possesso di una polizza assicurativa, trasparenza contabile). Ad esempio, manca la previsione che i componenti degli organismi in questione siano laureati in Giurisprudenza e abbiano compiuto pratica legale. E' previsto un qualunque titolo di studio, purchè non inferiore alla laurea così detta breve. Il rischio, dunque, è che le parti si affidino al giudizio di un laureato in lettere o in fisica. **Gli avvocati hanno sempre precisato che** non intendono contrastare l'iniziativa volta a raggiungere l'obiettivo di una deflazione del contenzioso.

